



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione Famiglia

VERBALE RIUNIONI ART. 47 quater OG.

Gennaio – febbraio 2023

Prime indicazioni sul d.lgs 149/2022

Il presente documento rappresenta la sintesi di quattro riunioni della sezione famiglia del Tribunale di Genova, tenute nei mesi di gennaio e febbraio 2023, alla presenza dei giudici dr. Pellegrini Domenico, dr. Canepa Daniela, dr. Pugliese Marina, dr. Di Lazzaro Maria Antonia, dr. Bertini Anna, dr. Ardoino Valeria, dr. Corvacchiola Danilo.

Nelle riunioni sono state approfondite le nuove norme introdotte dal d.lgs 149/2022 e sono stati concordati i seguenti indirizzi giurisprudenziali.

Nelle successive riunioni si procederà ad aggiornare il presente documento in modo da rendere più facilmente reperibili le ogni informazioni relative agli indirizzi della sezione sul nuovo rito.

1. La sezione si impegnerà, con la cancelleria, a rispettare il termine di tre giorni per la fissazione dell'udienza dopo l'iscrizione del ricorso. A tale fine verrà chiesto al Dirigente Amministrativo di impartire disposizioni al ruolo generale (su cui graveranno d'ora in poi le iscrizioni di tutti i ricorsi essendo di fatto scomparsa la cosiddetta volontaria giurisdizione) affinché i ricorsi vengano iscritti non oltre il giorno dopo il pervenimento e vengano trasmessi alla cancelleria della sezione famiglia che, in automatico, secondo un criterio che verrà inserito nella variazione tabellare in corso di preparazione, assegnerà i provvedimenti ai giudici della sezione deputati a trattare gli affari di famiglia.

2. Anche rispettando il termine di tre giorni per l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza si ritiene che il termine di 90 giorni per la fissazione della prima udienza sia eccessivamente ravvicinato in quanto, dovendo l'attore perfezionare la notifica almeno 60 giorni liberi prima dell'udienza, di fatto i giorni liberi per la notifica sono al massimo 20 (si

deve ricordare che nel periodo di 60 giorni cadono almeno 8 domeniche da non considerarsi giorni liberi oltre ad eventuali altre festività infrannuali).

Di conseguenza la sezione ritiene di fissare la prima udienza a 120 giorni dal deposito del ricorso per permettere delle notifiche tempestive. Il termine verrà ulteriormente prorogato nel caso di notifiche all'estero, soprattutto in paesi del Sud America o dell'Africa o dell'area Indo-pakistana in relazione ai quali l'esperienza maturata in sezione evidenzia come siano spesso necessari almeno 6 mesi per effettuare una notifica.

3. Nel caso di notifiche all'estero gli avvocati saranno invitati, tramite il COA, ad indicare nel frontespizio del ricorso la richiesta di un termine più lungo di quello previsto per legge proprio per permettere il perfezionamento della notifica.

4. L'allungamento dei termini per la prima udienza è poi finalizzato a garantire il diritto di difesa al convenuto obbligato a costituirsi almeno trenta giorni prima dell'udienza: a tale fine sarà necessario sensibilizzare gli avvocati, tramite il COA, ad avviare immediatamente le procedure per le notifiche in modo che il convenuto abbia, di fatto, almeno una trentina di giorni per scegliere un avvocato, studiare con lo stesso la strategia di difesa e depositare il proprio atto di costituzione in giudizio.

Va invero ricordato che il giudizio di famiglia è caratterizzato da una precisa volontà legislativa di favorire un accordo tra le parti e comunque la risoluzione del conflitto coniugale, per cui è necessario che l'attore permetta al convenuto di difendersi adeguatamente e nel contempo il periodo per la costituzione del convenuto deve essere anche un tempo utile ad un contatto tra i difensori delle parti per avviare proficue trattative per un accordo tra i coniugi.

5. L'allungamento dei tempi di fissazione della prima udienza non pregiudica peraltro la possibilità di interventi più tempestivi del giudice qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 473-bis.6.

A tale proposito la Sezione raccomanda un uso attento di tale disposizione, onde evitare strumentalizzazioni al solo fine di ottenere l'accelerazione della fissazione dell'udienza.

La norma è infatti finalizzata a favorire l'intervento del giudice nei casi di pregiudizio nei rapporti tra minore e genitori, ma è altrettanto evidente che una abbreviazione dei termini può comprimere seriamente i diritti di difesa.

Inoltre la norma presuppone una particolare attenzione da parte del giudicante in quanto il far precedere l'ascolto del minore ad ogni primo contatto con le parti può risultare fuorviante ai fini del processo, della stessa situazione del minore e, in ultima analisi, ad un proficuo recupero della bigenitorialità..

6. Per tali motivi si ritiene di non fissare delle regole generali per l'abbreviazione dei termini quando viene allegata una situazione di pregiudizio nei rapporti tra minore e genitori nonché per i tempi di ascolto immediato del minore: nella fase iniziale di applicazione della nuova norma sarà ciascun giudice istruttore a valutare l'opportunità e la necessità di tali interventi anticipatori, caso per caso.

All'esito della prima sperimentazione si valuterà se definire dei criteri più dettagliati in ordine agli elementi da allegare per far ritenere fondata la richiesta.

In ogni caso la sezione ritiene che la norma non impedisca l'adozione delle prassi già seguite con il precedente rito, ossia quello del coinvolgimento preventivo dei servizi sociali già sulla base delle allegazioni in sede di ricorso, per richiedere agli stessi un primo monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare.

In base al protocollo recentemente stabilito con la ASL e i Servizi Sociali i tempi di tale intervento (previsti in 60 giorni per l'assegnazione dell'incarico e 60 giorni per l'espletamento delle prime attività in équipe) si conciliano con il termine di 120 giorni per la celebrazione della prima udienza con le parti.

Va comunque anche osservato che la finalità ultima ed auspicabile dei procedimenti di famiglia che coinvolgono dei minori è il ripristino della bigenitorialità ove sussistano difficoltà nei rapporti tra un genitore e il figlio: in tali situazioni appare maggiormente utile far precedere l'ascolto dei genitori e/o un approfondimento istruttorio con incarico ai servizi sociali al fine di verificare se ed in quale misura tale situazione possa essere superata e quindi possa essere ripristinata la bigenitorialità, procedendo quindi all'ascolto del minore in un secondo momento per raccogliergli il punto di vista all'esito degli elementi già raccolti dal giudice. In altre parole si ritiene che sentire subito il minore per raccogliergli il rifiuto ad incontrare uno dei genitori sarebbe controproducente proprio per il genitore che invece quel rapporto vuole (e deve) recuperare.

Il tutto naturalmente fatte salve le specificità dei singoli casi che possono comunque condurre a decisioni diverse (ad esempio ove siano documentati episodi di violenza).

Questa interpretazione appare in piena sintonia con il tenore letterale della norma (art. 473 bis.6) la quale testualmente prevede che *“Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all'ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali”*: senza ritardo non significa immediatamente ovvero inaudita altera parte, mentre il riferimento all'assunzione di sommarie informazioni può interpretarsi alla stregua di una verifica preliminare da parte dei Servizi per raccogliere gli elementi di fatto sulle relazioni genitoriali.

In ogni caso l'incarico al Servizio Sociale disposto con il provvedimento di fissazione d'udienza - che potrà contemplare anche l'immediata nomina del curatore del minore - è subordinato ad un vaglio approfondito da parte del Giudice, che dovrà valutare la sussistenza e la corretta allegazione di specifici elementi concreti, di documentazione e di idonei elementi di prova: la mera descrizione di fatti senza alcun supporto probatorio non si ritiene sufficiente a tal fine in quanto non consente al Giudice di discernere le vere urgenze da quelle strumentali.

7. Nel caso di pronuncia di provvedimenti ex art. 473-bis.15 si stabilisce che il giudice, al termine dell'udienza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con decreto fisserà nuovi termini per la notifica del ricorso, per la costituzione del convenuto e per il deposito degli ulteriori atti antecedenti all'udienza di comparizione delle parti. L'udienza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti non è sostitutiva della prima udienza ex art. 473-bis.21.

8. Nel caso di presentazione della domanda di divorzio successivamente a quella di separazione si adottano le seguenti regole:

a) fino a che non sono state precisate le conclusioni nel procedimento di separazione si procede a riunione dei due giudizi;

b) dopo la precisazione delle conclusioni nel giudizio di separazione non si procede a riunione dei procedimenti ma rimane ferma la attribuzione tabellare del giudizio di divorzio allo stesso giudice titolare del procedimento di separazione;

c) dopo la pronuncia della sentenza nel giudizio di separazione il procedimento di divorzio viene comunque assegnato allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza di separazione (onde evitare che le parti possano decidere di scegliere un giudice diverso scegliendo il momento in cui presentare la domanda di divorzio)

Rimane ferma la statuizione tabellare che i ricorsi per modifica delle condizioni di divorzio vengono trattate da un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza di divorzio.

L'applicazione dell'art. 40 cpc. cessa con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

9. Si ritiene che il cumulo di domande ex art. 473-bis.49 sia applicabile anche al caso di domande di separazione consensuale.

In tale caso, all'esito del giudizio di separazione, dopo aver pronunciato la relativa sentenza di omologa, il giudice rimette la causa sul ruolo e fissa udienza per la comparizione delle parti in data successiva al maturare dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio.

Le domande di separazione e divorzio sono comunque due domande distinte e pertanto non si ritiene che il cumulo di domande determini una nullità delle condizioni di separazione.

In ogni caso, quando diventa procedibile la domanda di divorzio, i coniugi dovranno essere riconvocati per confermare le condizioni precedentemente proposte ed in caso di mancata conferma delle condizioni non potrà essere pronunciata sentenza di divorzio congiunto.

10. I procedimenti ex art. 473-bis.29 vanno introdotti secondo le norme della Sezione II capo I ossia ai sensi degli artt. 473-bis.11 e ss e quindi vanno previsti i termini ex art. 473-bis.14.

11. I procedimenti ex art. 473-bis.38 non seguono invece il rito di cui agli artt. 473 bis. 11 e ss. Vengono introdotti con ricorso in conseguenza del quale il giudice fisserà udienza di comparizione delle parti dando termine al convenuto per costituirsi.

Si tratta di procedimenti da iscrivere autonomamente sul registro informatizzato nell'ambito dei procedimenti camerali in quanto seguono un rito deformalizzato e non il nuovo rito generale di famiglia.

I provvedimenti possono essere anche richiesti verbalmente (previo verbale con comparizione davanti al giudice del richiedente).

Se la pronuncia di un provvedimento ex art. 473-bis.38 viene richiesta in corso di procedimento verrà iscritto un sub-procedimento (sarà compito del giudice valutare se la domanda eccede l'ambito di applicazione dell'art. 473-bis.29 e configura una ipotesi di ricorso ex art. 473-bis-38 che invece segue il nuovo rito generale di famiglia).

Ed invero l'art. 473-bis.38, benchè permetta al giudice di determinare le modalità dell'attuazione dei provvedimenti già emessi e quindi di modulare concretamente i termini di esecuzione dei medesimi, non permette la modifica sostanziale degli stessi che invece richiede il ricorso alla procedura ordinaria in base all'art. 473-bis.29

12. L'ipotesi di nomina di un esperto ex art. 473-bis.26 richiede necessariamente la richiesta delle parti. La previsione normativa non è comunque ostativa al licenziamento di una consulenza trasformativa che rimane tra i poteri esercitabili dal giudice ove non vi sia accordo tra le parti in ordine alla nomina del citato esperto.

13. Nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori si stabilisce che, prima di procedere all'ascolto del minore, sia necessario avanzare specifica richiesta alla Procura ordinaria per:

a) chiedere se il minore è stato sentito o se verrà sentito a breve nell'ambito del procedimento penale;

b) avvisare la Procura che il Tribunale Ordinario intende procedere all'ascolto in modo che il Pubblico Ministero sia avvisato del rischio di duplicazione degli ascolti e valuti quali richieste avanzare al Tribunale Ordinario anche a tutela del minore (come previsto nelle ipotesi di cui all'art. 473-bis.45 secondo comma).

Andrà stabilito un apposito protocollo con la Procura affinché tali segnalazioni siano trattate con urgenza nonché per ottenere gli atti dell'eventuale incidente probatorio.

15. La norma sui procedimenti a domanda congiunta prevede che le parti debbano chiedere nel ricorso di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte: se non lo fanno il giudice fissa udienza in presenza (473-bis.51).

Peraltro la applicazione delle norme sulle udienze a trattazione scritta, vigenti fino al 31.12.2022, ha dimostrato come nei procedimenti a domanda congiunta le parti preferiscano, nella pressochè totalità dei casi, la trattazione scritta.

Si ritiene quindi che già in fase di fissazione dell'udienza a seguito del ricorso, in applicazione dell'art. 127-ter, il giudice delegato possa sostituire l'udienza in presenza con termine per memorie (che vale come udienza) salvo emerga già dal ricorso una esplicita richiesta di fissazione di udienza in presenza (che potrà comunque sempre essere chiesta dopo la notifica del decreto pronunciato ex art. 127-ter cpc.).

16. Viene infine redatto ed approvato l'elenco degli oggetti con cui iscrivere i procedimenti di competenza della sezione con indicazione rito applicabile

L'elenco viene allegato in forma di tabella.

Il segretario

Dr. Danilo Corvacchiola

Il presidente

Dr. Domenico Pellegrini

REGISTRO CONTENZIOSO

OGGETTO	Attuale iscrizione	Dopo il 28 febbraio	OGGETTO SICID REGISTRO CONTENZIOSO
Separazione giudiziale	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111002
Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111012
Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111022
Separazione giudiziale e divorzio contenzioso (Cessazione effetti civili) (cumulo di domande ex art. 479-bis.49)	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111024
Annullamento o nullità del matrimonio	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111999-Altri istituti di diritto di famiglia
Scioglimento dell'unione civile	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111999-Altri istituti di diritto di famiglia
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio (art. 337 bis c.c.)	Volontaria giurisdizione	Rito contenzioso	111999-Altri istituti di diritto di famiglia
Matrimonio (opposizione al matrimonio 103 c.c.)	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111201
Modifica delle condizioni di separazione	Volontaria giurisdizione	Rito contenzioso	111999-Altri istituti di diritto di famiglia
Modifica delle condizioni di divorzio	Volontaria giurisdizione	Rito contenzioso	111999-Altri istituti di diritto di famiglia
Modifica delle condizioni di scioglimento dell'unione civile	Volontaria giurisdizione	Rito contenzioso	111999-Altri istituti di diritto di famiglia
Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio	Volontaria giurisdizione	Rito contenzioso	111999-Altri istituti di diritto di famiglia
Mutamento di sesso	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111401
Dich. Giudiziale di paternità/maternità naturale di minorenni – merito (269cpc)	Rito contenzioso	Rito contenzioso	112103
Dich. Giudiziale di paternità/maternità naturale di persona maggiorenne – merito	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111103

Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.)	Rito contenzioso	Rito contenzioso	112202
Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)	Rito contenzioso	Rito contenzioso	112102
Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo	Volontaria giurisdizione	Rito contenzioso	111999-Altri istituti di diritto di famiglia
Alimenti	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111301
Assegno provvisorio per alimenti (art. 446 c.c.) (fuori causa)	Rito cautelare	Rito cautelare	016011
Matrimonio (promessa di matrimonio ex artt. 79-81 c.c.)	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111201
Regime Patrimoniale della famiglia ex artt. 159 e ss. C.c.	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111211
Opposizione a Decreto Ingiuntivo	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111999-Altri istituti di diritto di famiglia
Interdizione e inabilitazione	Rito contenzioso	Rito contenzioso	110001 (interd.) 110002 (inabil.)
Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili (Art. 473-bis.51)	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111011
Divorzio congiunto – Scioglimento matrimonio (Art. 473-bis.51)	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111021
Separazione consensuale (Art. 473-bis.51)	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111001
Domanda congiunta di scioglimento dell'unione civile	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111999-Altri istituti di diritto di famiglia
Domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio (art. 337 bis c.c.)	Rito contenzioso	Rito contenzioso	111999-Altri istituti di diritto di famiglia
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) (Art. 473-bis.49 e 51)	Nuovo istituto	Rito contenzioso	111003
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) (Art. 473-bis.49 e 51)	Nuovo istituto	Rito contenzioso	111004
Separazione giudiziale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) (Art. 473-bis.49 e 51)	Nuovo istituto	Rito contenzioso	111023

REGISTRO CONTENZIOSO - PROCEDIMENTI CAUTELARI

Sequestro dei beni del coniuge separato (art. 156 c.c.)		Rito cautelare 669 bis	Rito cautelare 019999
Altri procedimenti cautelari	Rito cautelare	Rito cautelare	019999
Concorso nel mantenimento: 316 bis c.c. secondo comma	Rito cautelare	Rito cautelare	016001
Misure di protezione contro gli abusi familiari (art. 3 n.154)	Rito cautelare	Rito cautelare	019999

RITO CAMERALE (REGISTRO VOLONTARIA GIURISDIZIONE)

Reclami al Collegio (del tribunale)	Rito camerale 739 cpc.	Rito camerale Art. 473-bis.58	Cameraale (ex VG) 411999
Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello Stato civile)	Volontaria giurisdizione	Idem	Cameraale (ex VG) 400240
Assunzione del cognome del genitore da parte del figlio naturale minorenne (art. 262 c.c.)	Volontaria giurisdizione	473-ter. Rito camerale	Cameraale (ex VG) 490999
Matrimonio (pubbl.ni matrimoniali ex artt. 93 e ss. cc, nulla osta al matrim.)	Volontaria giurisdizione	Idem	Cameraale (ex VG) 411650
Adozione di maggiorenni	Volontaria giurisdizione	Idem	Cameraale (ex VG) 411620
Fondo patrimoniale (artt. 167 e ss. c.c.)	Volontaria giurisdizione	473-ter	Cameraale (ex VG) 411640
N.O. trapianto tra viventi (art. 2 L. 26.6.1967 n. 458)	Volontaria giurisdizione	Idem	Cameraale (ex VG) 400330
Adozione in casi particolari	Volontaria giurisdizione	Idem	Cameraale (ex VG) 412306
Dichiar. esecutività decisioni in materia matrim. e di potestà (CE 1347/2000)	Volontaria giurisdizione	Idem	Cameraale (ex VG) 412309
Costituzione di usufrutto	Volontaria giurisdizione	Idem	Cameraale (ex VG) 412506
Fondo solidarietà ex L. 208/2015	Volontaria giurisdizione	Idem	Cameraale (ex VG) 411670
Dichiarazione di assenza o di morte presunta (COLLEGIO)	Volontaria giurisdizione	Idem Capo III - Sezione IV	Cameraale (ex VG) 400220)
Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento Art. 473-bis.38	Nuovo istituto	Capo III sez. III Art. 473-bis.38	Cameraale (ex VG) 411603

Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare e relativo procedimento Art. 473-bis.67	Volontaria giurisdizione	Sezione VI	Camerales (ex VG) 411641
Provvedimenti sulla responsabilità genitoriale 316 c.c.	Volontaria giurisdizione	Art. 473-ter	Camerales (ex VG) 411999
Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia	Volontaria giurisdizione		Camerales (ex VG) 411999

